



*Allegato delibera del C. n. 22
del 23.3.2018*

REGOLAMENTO PER LA QUANTIFICAZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE, COSTITUITO PER LE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE DI OPERE O DI LAVORI A CURA DEL PERSONALE INTERNO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 (di seguito denominato semplicemente «codice»), come introdotto dall'art. 13-bis del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella L. 11/08/2014, n. 114.
2. Il regolamento ha per oggetto le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione, costituito per le attività di progettazione di opere o di lavori a cura del personale interno della Città Metropolitana di Bari.
3. Rientrano nell'ambito applicativo del presente regolamento le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo, di direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro di opere. Per opera si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica.
4. Per progetti preliminare, definitivo ed esecutivo si intendono le prestazioni descritte rispettivamente ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 93 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, eventualmente integrate e modificate ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 93. Per i lavori pubblici, per i quali la soppressione della distinzione fisica tra progetto definitivo e progetto esecutivo risponda a criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia, questi due livelli possono essere congiunti e fusi in un unico livello di progettazione successivo a quello preliminare. Tale facoltà si applica, su indicazione preventiva e vincolante del Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 93, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
5. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal regolamento le varianti ai progetti di lavori, nei casi previsti dall'art. 132, comma 1, del codice, ad eccezione della lettera e), limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione.
6. Restano escluse dalla applicazione del presente regolamento le attività manutentive, così qualificate ai sensi del codice e del regolamento di attuazione (D.P.R. n. 207/2010) e relativi allegati.

Art. 2 - Conferimento degli incarichi di progettazione interna

1. L'affidamento degli incarichi di progettazione interna ai dipendenti è effettuato con provvedimento formale del Dirigente competente per materia; con analogo atto il Dirigente competente affida l'incarico per l'effettuazione dei collaudi.
2. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo del responsabile del procedimento, nonché, su indicazione di quest'ultimo, l'elenco nominativo del personale interno incaricato della progettazione e della direzione lavori e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.
3. Il tecnico o i tecnici che assumono la qualità professionale indicata ai punti precedenti, titolari formali dell'incarico, devono avere i requisiti di cui all'art. 90, comma 4, del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
4. Le altre figure professionali operative da individuare sono tutte quelle che contribuiscono, ciascuna per la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali utili per la formulazione e redazione degli elaborati progettuali.
5. I collaboratori sono tecnici che redigono elaborati di tipo descrittivo - su disposizione del tecnico titolare dell'incarico - e che assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, ecc. nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale.
6. Il personale, diverso dai tecnici incaricati, che svolge l'attività di collaborazione per il raggiungimento del risultato, deve essere individuato, prima dell'inizio di ogni prestazione, dal RUP, sentito il Dirigente competente. Il Responsabile del Procedimento provvede a formare l'elenco dei partecipanti all'attività anche a titolo di collaborazione, indicando i compiti e i tempi assegnati nonché le percentuali assegnate a ciascuno, garantendo un opportuna rotazione del personale. L'elenco viene conservato agli atti.

Art. 3 - Costituzione del fondo per la progettazione e l'innovazione

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 93, comma 7, del codice, l'Amministrazione della Città Metropolitana di Bari destina ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di ciascuna opera o lavoro, comprensivi degli oneri per la sicurezza; tale aliquota è comprensiva del contributo previdenziale ex C.P.D.E.L. nonché dell'I.R.A.P.

2. In relazione all'entità e alla complessità dell'opera o lavoro da realizzare, la percentuale di cui al comma 1 viene fissata dal RUP come di seguito rappresentato:
 - opera o lavoro di importo superiore alla soglia comunitaria: 2,00%;
 - opera o lavoro di importo inferiore alla soglia comunitaria secondo la seguente formula:
 Percentuale = 2% x Gi/G dove:
 Gi = indice di complessità dell'opera di cui al D.M. 143/2013
 G = indice di complessità massima della categoria dell'opera di cui al D.M. 143/2013.
3. Le risorse per la costituzione del fondo di cui ai commi precedenti sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro.
4. L'ammontare del fondo per la progettazione e l'innovazione non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

Art. 4 - Ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione

1. L'80% delle risorse finanziarie, confluite nel fondo per la progettazione e l'innovazione ai sensi del precedente art. 2, è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
2. Gli importi dell'incentivo sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.
3. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:
 - a) il responsabile unico del procedimento;
 - b) il tecnico o i tecnici che, in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico, assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;
 - c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;
 - d) il personale incaricato della direzione lavori ed il coordinatore in fase di esecuzione;
 - e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
 - f) i collaboratori (tecnici e amministrativi) che, pur non firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla relativa contabilizzazione.
4. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e al miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

Art. 5 - Ripartizione dell'incentivo

1. La quota di fondo di cui all'art. 4, comma 1, del presente regolamento, destinata alle prestazioni per la progettazione, viene ripartita tra i dipendenti interessati, per ciascuna opera o lavoro, in relazione ai diversi livelli di progettazione ed alle attività di direzione lavori, coordinamento per la sicurezza e collaudo tra i dipendenti interessati, come segue:

FASE DELL'OPERA	ALIQUOTA	FIGURA	PERCENTUALE	
			Progettazione e/o D.L. interna	Progettazione e/o D.L. esterna
PROGETTAZIONE PRELIMINARE	20%	Responsabile del Procedimento	25%	50%
		Progettazione	60%	40%
		Collaborazione alla progettazione	15%	10%
PROGETTAZIONE DEFINITIVA	15%	Responsabile del Procedimento	25%	50%
		Progettazione	60%	40%
		Collaborazione alla progettazione	15%	10%
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	5%	Responsabile del Procedimento	25%	50%
		Progettazione	60%	40%
		Collaborazione alla progettazione	15%	10%
ESECUZIONE DEI LAVORI	55%	Responsabile del Procedimento	35%	50%
		Ufficio direzione lavori	50%	35%
		Sicurezza	10%	10%
		Collaborazione all'esecuzione	5%	5%
COLLAUDO	5%	Collaudatore	100%	100%

2. Qualora il responsabile del procedimento coincida con il progettista, il direttore dei lavori o il coordinatore per la sicurezza, o in qualsiasi altro caso di coincidenza di diverse figure professionali in capo ad un unico soggetto, le singole quote di competenza sono cumulate.
3. Le ripartizioni tra i dipendenti interessati delle quote del fondo indicate al comma 1 deve essere stabilita nell'elenco di cui all'art. 2 comma 6 del presente regolamento dal Responsabile del procedimento in funzione delle mansioni assegnate.
4. I corrispettivi relativi alle prestazioni di cui al comma 1 non svolte dai dipendenti dell'Amministrazione costituiscono economia di spesa.

Art. 6 - Modalità di corresponsione dell'incentivo

1. Tenuto conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere nonché dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, la corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente, previo accertamento positivo dell'attività svolta dai dipendenti interessati.
2. Gli incentivi corrisposti nell'anno non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.
3. Ai fini della liquidazione del fondo, si distinguono le seguenti fasi del processo di realizzazione dell'opera o del lavoro:
 - la progettazione a base della gara d'appalto;
 - l'esecuzione dell'opera;
 - il collaudo.
4. Dopo l'approvazione dei livelli di progetto propedeutici alla gara d'appalto e l'aggiudicazione dei lavori, il Responsabile della struttura tecnica redigerà il prospetto di ripartizione -sulla base di quanto già disciplinato nell'elenco di cui all'art. 2 comma 6 del presente regolamento - della parte del fondo, attribuibile ai progettisti, ai collaboratori e ai redattori del piano di sicurezza e al Responsabile unico del procedimento.
5. Dopo l'ultimazione dei lavori, il Responsabile della struttura tecnica redigerà il prospetto di ripartizione della parte del fondo relativo alla Direzione Lavori, e al Responsabile unico del procedimento.
6. Dopo il collaudo, il Responsabile della struttura tecnica redigerà il prospetto di ripartizione della parte del fondo relativo al collaudo.
7. La liquidazione del fondo avverrà entro 60 giorni dalla trasmissione alla Ragioneria dell'atto di liquidazione:
 - a seguito della sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori da parte dell'impresa senza riserve relative ad errori o manchevolezze riferite all'attività di progettazione, il primo prospetto;
 - a seguito della sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori da parte dell'impresa senza riserve relative ad errori o manchevolezze riferite all'attività di direzione lavori, il secondo prospetto;
 - a seguito della sottoscrizione del certificato di collaudo ovvero di regolare esecuzione, il terzo prospetto.

Art. 7 - Termini temporali e penalità

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del codice e dalle relative norme regolamentari.
2. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico. I tempi occorrenti per l'acquisizione dei pareri e per le approvazioni dei progetti non sono computati nei termini assegnati per le varie fasi della progettazione.
3. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
4. Ai sensi dell'art. 93 comma 7 ter del D. Lvo n. 163/2001 – a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo depurato del ribasso d'asta offerto e non imputabili al personale incaricato – le risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro sono così ridotte:
 - Per ogni mese di ritardo nell'ultimazione della progettazione di un'opera, qualora il ritardo derivi da errori o manchevolezze riferite all'attività di progettazione, la quota di fondo destinata alle prestazioni per la progettazione è ridotta dello 0,5% sino alla soglia massima del 10%, superata la quale è disposta la revoca dell'incarico di progettazione;

- Per ogni mese di ritardo nell'ultimazione dei lavori qualora il ritardo derivi da errori o manchevolezze riferite all'attività di direzione lavori o di coordinamento per la sicurezza, la quota di fondo destinata alle prestazioni per la esecuzione è ridotta dello 0,5% sino alla soglia massima del 10%, superata la quale è disposta la decurtazione dell'importo di direzione lavori;
 - Per l'incremento del costo dell'opera durante l'esecuzione, se ciò derivi da errori o manchevolezze riferite all'attività di direzione lavori o di coordinamento per la sicurezza:
 - per incrementi sul costo dell'opera fino al 5% il fondo è ridotto dello 0,1%;
 - per incrementi sul costo dell'opera superiori al 5% e fino al 10% il fondo è ridotto dello 0,2%;
 - per incrementi sul costo dell'opera superiori al 10% e fino al 20% il fondo è ridotto dello 0,3%;
 - per incrementi sul costo dell'opera superiori al 20% e fino al 50% il fondo è ridotto dello 0,4%;
 - per incrementi sul costo dell'opera superiori al 50% il fondo è ridotto dello 0,5%.
5. Il personale incaricato che non svolga i compiti assegnati o che, per propria mancanza, realizzi ritardi negli adempimenti, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo.
 6. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice, al responsabile del procedimento nonché ai firmatari del progetto non è corrisposto alcun incentivo: ove già corrisposto, l'Ente procederà al recupero delle somme erogate.
 7. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'art. 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) ed e) del codice.

Art. 8 - Prestazioni professionali specialistiche

1. Sono estranee al regolamento le prestazioni per la formazione di elenchi o programmi annuali e pluriennali di lavori pubblici, comunque denominati, in quanto non configurabili come atti di progettazione.
2. Sono, altresì, estranei al regolamento, gli studi e le indagini geognostiche, idrologiche, sismiche, agronomiche e chimiche, qualora non siano strettamente e direttamente correlate all'attività di progettazione e di esecuzione di cui all'art. 1 comma 3 e comma 4 del presente Regolamento.
3. Le spese per tali prestazioni sono da scorporare dagli importi di cui all'art. 93 del D.Lvo n° 163/2006.

Art. 9 -- Disciplina transitoria ed entrata in vigore

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi legati all'attività di responsabile del procedimento e di progettazione di direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo interna, spettanti ai dipendenti incaricati ed ai loro collaboratori, per le attività inerenti ai lavori e alle opere affidate, disposte e svolte fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, che saranno erogati secondo la disciplina previgente (ex art. 92, commi 5 e 6, del D. Lgs. n. 163/2006).
2. Il presente regolamento si applica, invece, agli incarichi relativi all'attività di responsabile del procedimento e di progettazione, di direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo spettanti ai dipendenti incaricati ed ai loro collaboratori, per le attività inerenti ai lavori e alle opere affidate, disposte o svolte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014 e per interventi il cui bando/lettera d'invito sia stato pubblicato/inviata prima del 19/04/2016, data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016.
3. Il presente regolamento è immediatamente esecutivo.